

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, durata e sede dell'associazione

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un associazione senza scopo di lucro denominata "**SkacciaPensieri**", con sede a Olevano Romano, in Via Roma.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – DISCIPLINA GIURIDICA

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto sociale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

TITOLO II

Scopo dell'associazione

Art.4-SCOPI ED ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio attraverso;
 - Giornate ecologiche per un corretto rapporto tra uomo-ambiente, sviluppo-ambiente;
 - Valorizzazione e gestione dei parchi;
 - Tutela delle risorse naturali;
 - Valorizzazione e tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico tramite:
 - Recupero delle arti e dei mestieri antichi del paese;
 - Visite guidate presso luoghi di culto, d'interesse storico e turistico;
 - Promozione e sostegno alle attività folkloristiche del paese;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio etnico e antropologico;
- Promozione, organizzazione e istituzione di:
 - scambi culturali, turistici e sportivi tra paesi e nazioni, come luogo d'incontro e aggregazione;
 - campi internazionali di lavoro;
- Valorizzazione e promozione giovanile mediante:
 - Attività di comunicazione;
 - Attività imprenditoriali;
 - Mostre;
- Promozione della salute:
 - Corsi di primo soccorso;
 - Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
 - Sensibilizzazione sui rischi dovuti all'utilizzo di droga e all'abuso di alcool;
 - Attività rivolte alla divulgazione di una corretta alimentazione;
- Valorizzazione della cultura e dei prodotti enogastronomici e biologici della tradizione locale;
- Promozione delle tipicità locali a sostegno del commercio;
- Promozione e realizzazione di attività teatrali, letterarie, artistiche, musicali e corali attraverso eventi e serate a tema;

- Promozione, sostegno, partecipazione e organizzazione di attività e discipline sportive, quali gare, tornei e campionati;
- Realizzazione di iniziative utili alla diffusione ed alla pratica dello sport;
- Sostegno a progetti di sviluppo, solidarietà e integrazione tra i popoli;
- Assistenza allo svantaggio e al disagio umano;
- Promozione e sostegno dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Progettazione per l'infanzia, sostegno alle attività scolastiche e alle attività di camposcuola;
- Attività rivolte agli anziani;
- Promozione di attività radiofoniche;
- Progetti socio-animalistici e tutela degli animali;
- Istituzione di corsi interni di formazione;
- Sostegno alle associazioni locali;

TITOLO III

Soci e quote associative

Art.5 ASSOCIATI-CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi al Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni.

I soci dell'associazione si distinguono in ordinari e sostenitori. Sono ordinari quei soci che partecipano attivamente alle iniziative dell'associazione; sono invece sostenitori quei soci, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono finanziariamente alla ricerca e alle attività culturali dell'associazione o che le appoggiano con il loro contributo di esperienza.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa.

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea.

Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative è gratuita.

Art.6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- Beni mobili e immobili;

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi dell' Unione Europea ed degli organismi internazionali;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un rendiconto amministrativo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto amministrativo riferito all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Aprile.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese dei richiedenti.

Se dal rendiconto amministrativo risulta un avanzo di gestione, esso deve esser reinvestito a favore di attività istituzionali saltuariamente previste o ad esse connesse.

TITOLO IV

Gli organi sociali

Art.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria o straordinaria
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Art.9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di Aprile per deliberare:

- Sul rendiconto amministrativo al 31 dicembre dell'anno precedente e sul bilancio di previsione per l'anno in corso;
- Sulla determinazione della quota annuale, in base alla proposta formulata dal Consiglio;

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza o mediante affissione dell'avviso di convocazione nel medesimo termine presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Proboviro conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 (sei) membri nominati tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 3(tre) Consiglieri con avviso scritto inviato a ciascun amministratore almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle due deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, redige il programma delle attività e ne cura l'attuazione, delibera in ordine alle domande di adesione all'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa ed i termini per il suo versamento, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sulla gestione, nonché il bilancio preventivo.

La carica di Consigliere è gratuita.

Art.11 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea ed in casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Nessun compenso è dovuto né al Presidente né al Vice Presidente.

Art.12 SEGRETARIO e TESORIERE

Il Segretario è nominato tra i soci eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Segretario da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato tra i soci eletti nel Consiglio Direttivo.

Sono compiti del tesoriere tenere la cassa dell'associazione rispondendone di fronte al Consiglio Direttivo, tenere aggiornata la contabilità dell'associazione, effettuare le riscossioni ed i pagamenti, illustrare all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

I libri degli associati, dei verbali, delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati e regolarmente tenuti, devono essere in ogni momento consultabili dagli associati i quali hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.

Nessun compenso è dovuto al Segretario-Tesoriere.

Art. 13 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale e la firma in nome dell'associazione spettano disgiuntamente al Presidente (o, in caso di impedimento, al Vice Presidente) e al Segretario-Tesoriere.

TITOLO V

Scioglimento dell'associazione

Art.14 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per l'inattività della stessa protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Olevano Romano, 30 maggio 2011